



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



NUOVI OBBLIGHI ASSICURATIVI 2024 PER LE IMPRESE

ASSICURAZIONE EVENTI CATASTROFALI

È introdotto l'obbligo, per le imprese con sede legale/stabile organizzazione in Italia, di stipulare

- **entro il 31 dicembre 2024**
- **dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni dell'attivo patrimoniale di cui all'art. 2424 c.c., voce:**
 - B-II, n. 1: terreni e fabbricati (sono esclusi i fabbricati costruiti in carenza delle autorizzazioni previste o gravati da abuso, anche sorto successivamente alla data di costruzione);
 - B-II, n. 2: impianti e macchinari;
 - B-II, n. 3: attrezzature industriali e commerciali
- **causati da calamità naturali/eventi catastrofici** (quali sismi, alluvioni, frane, alluvioni, ecc.).

Sanzione - La P.A. terrà conto dell'eventuale mancato rispetto dell'obbligo in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici. Non viene indicata esattamente la sanzione, tanto che la locuzione 'se ne terrà conto' risulta generica. Non è infatti specificata la vera 'punizione' da comminare. Le Compagnie Assicuratrici che si rifiuteranno o eluderanno l'obbligo a contrarre saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 euro a 1.000.000 euro (art. 24, comma 7).

Rischio e Franchigia - Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese. Il contratto prevede un eventuale scoperto/franchigia di non oltre il 10-15% del valore dei beni assicurati e l'applicazione di premi proporzionali al rischio.

Eventi da assicurare - Gli eventi per cui è obbligatoria la copertura assicurativa sono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. Restano esclusi i fenomeni attribuibili al

cambiamento quale, ad esempio, la siccità. Anche l'evento incendio resta escluso e potrà essere oggetto di diversa e separata polizza assicurativa facoltativa.

ASSICURAZIONE RCA PER VEICOLI

A partire dal 23 dicembre scorso, termine recentemente prorogato al 30.06.2024, è divenuto obbligatorio assicurare i carrelli elevatori con una polizza RCA. Il D.Lgs 184/2023 ha infatti esteso l'obbligo di assicurazione RCA o a tutti i veicoli "qualora utilizzati conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell'incidente" a prescindere:

- da dove siano ubicati (area pubblica/privata/soggetta a restrizioni)
- dalla circostanza che siano in circolazione, rilevando a tale fine non solo la situazione in cui il mezzo sia in movimento ma anche quella in cui sia fermo.

Cambia anche la definizione di veicolo, considerando tale qualsiasi mezzo di trasporto a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circoli sul suolo ma non su rotaia con le seguenti caratteristiche:

- Veicoli con una velocità di progetto massima superiore a 25 km/h
- Veicoli con un peso netto massimo superiore a 25 kg ed una velocità di progetto massima superiore a 14 km/h.

Rientrano in tale definizione di veicoli, ad esempio, i muletti ed i carrelli elevatori.